

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 23/03/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/05/2021 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario resistente nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso degli oneri non maturati per "commissioni finanziarie ed accessorie".

Costituitosi, l'intermediario resistente si oppone alle pretese del cliente, eccependo preliminarmente di aver richiesto la sospensione del procedimento in esame, in quanto il Giudice di Pace di Palermo ha sollevato rinvio pregiudiziale alla CGUE con riferimento ad un ricorso intrapreso dallo stesso al fine di far dichiarare l'erroneità della decisione n. 11644/2023 del Collegio di Palermo; precisa che alla CGUE è stata rimessa la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48, alla luce del contrasto tra le pronunce "Lexitor" e "UCBA", al fine di precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Precisa che al momento dell'estinzione anticipata non era stata riconosciuta a favore del ricorrente alcuna somma non essendo presenti voci di spesa recurring; in particolare, non era stato riconosciuto nulla in merito alle "commissioni di attivazione" e ai "costi di intermediazione", essendo costi aventi natura up front. Ha poi eccepito:

il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, trattandosi di costi integralmente corrisposti all'intermediario del credito cui il cliente aveva "liberamente e discrezionalmente" scelto di rivolgersi;

la non rimborsabilità dei costi assicurativi, considerato che aveva assunto la veste di contraente e beneficiaria della relativa polizza, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto;

l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor, anche alla luce di quelli espressi dalla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), resa in tema di credito immobiliare, e dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 69/2023, non abrogato "tacitamente o implicitamente" dal D.L. n. 104/2023;

che la restituzione al consumatore degli oneri legati al perfezionamento del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa;

la perdurante applicabilità ai finanziamenti contro cessione del quinto dell'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del D.P.R. 180/1950 che, richiamando le norme secondarie all'epoca vigenti, prevede la rimborsabilità dei soli oneri recurring.

Pertanto, chiede:

- in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla corretta interpretazione dell'art.16 della direttiva 2008/48 disposto dall'autorità giudiziaria ordinaria;
- in via subordinata, il rigetto in toto delle richieste presentate dal ricorrente e che venga dichiarata la congruità e legittimità dei rimborsi già effettuati dall'intermediario.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che la CGUE, con la sentenza Lexitor, ha stabilito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico, senza distinzione tra costi recurring e up front. Precisa che l'orientamento della CGUE è stato recepito nell'ordinamento italiano dalla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, con cui è stato sancito l'obbligo di rimborso proporzionale di tutti i costi per tutte le estinzioni avvenute, rendendo illegittima "ogni limitazione temporale o di categoria di costo". Conclude insistendo per l'accoglimento della domanda di rimborso formulata in sede di ricorso.

Nelle controrepliche l'intermediario richiama quanto sostenuto in sede di controdeduzioni ed insiste per la sospensione del presente giudizio, allegando i provvedimenti con cui l'autorità giudiziaria ordinaria continua a disporre la sospensione del giudizio in attesa che la Corte di Giustizia europea si pronunci sul punto.

DIRITTO

Occorre affrontare, in apertura, la richiesta di sospensione del procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Al riguardo, il Collegio rileva che le vigenti Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio. Il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

In casi analoghi instaurati nei confronti del medesimo intermediario, più Collegi territoriali hanno superato l'eccezione del resistente decidendo nel merito (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025 e Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025, nonché Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025, Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025).

Venendo al merito, rigettata l'ulteriore eccezione preliminare di eccessiva genericità della domanda (che non è dato riscontrare, attesa la sufficiente chiarezza della richiesta di rimborso delle “*commissioni finanziarie ed accessorie*”), il Collegio osserva che il contratto è stato stipulato in data 11/05/2021, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB. I Collegi hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale. Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

In merito alle provvigioni spettanti all'intermediario del credito, si osserva che è presente in atti il conferimento di incarico al mediatore, con l'indicazione della provvigione calcolata in misura percentuale (6%) rispetto all'importo totale dovuto dal cliente (€ 60.000,00), pari ad € 3.600,00. Si precisa che in contratto risulta riportato un importo inferiore (€ 3.000,00) rispetto a quello pattuito con il conferimento dell'incarico.

Risulta allegato al contratto un “*esempio rappresentativo importi da restituire per estinzione anticipata del finanziamento*”, intervenuta dopo la 49° rata.

Nella tabella di seguito riportata sono dettagliati i criteri di calcolo dei rimborsi delle diverse voci di costo spettanti alla parte ricorrente.

durata del finanziamento ▶ 120			
rate scadute ▶ 49			
rate residue		71	
TAN ▶ 5.00%			
		% restituzioni	
		- in proporzione lineare 59.17%	
		- in proporzione alla quota interessi 37.52%	

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	Comm. di attivazione (up front)	€ 2,280.00	€ 1,349.00	€ 855.36		€ 855.36
	Provv. all'intermediario (up front)	€ 3,000.00	€ 1,775.00	€ 1,125.47		€ 1,125.47
						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1,981
interessi legali						2

Non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario rispetto ai costi di intermediazione. Si richiama Collegio di Bari, decisione n. 23783/2018, pronunciato su analoga eccezione: “[...] L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.” (cfr. altresì più di recente ed espressamente nei medesimi termini Collegio di Bari, decisione n. 10740/2024).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.981,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE